

0

SERVIZI DI IGIENE URBANA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

Art. 1 - Premessa _____	pag. 3
Art. 2 - Oggetto dell'appalto per i servizi di igiene urbana _____	pag. 3
Art. 3. - Natura dei servizi e ambito territoriale di svolgimento _____	pag. 4
Art. 4. - Condizioni generali e criteri di espletamento del servizio _____	pag. 5
Art. 5 - Personale e mezzi da impiegare per l'espletamento dei servizi _____	pag. 11
Art. 6 - Orario dei Servizi _____	pag. 11
Art. 7 - variazione dei servizi _____	pag. 11
Art. 8 - Durata dell'appalto ed obiettivi _____	pag. 11
Art. 9 - Corrispettivo dell'appalto _____	pag. 12
Art. 10 - Finanziamento della spesa _____	pag. 13
Art. 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore _____	pag. 13
Art. 12 - Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti _____	pag. 14
Art. 13 - Personale impiegato con relativi requisiti minimi _____	pag. 14
Art. 14 - Sicurezza sul lavoro _____	pag. 16
Art. 15 - Mezzi ed attrezzature impiegate per il servizio e relativi requisiti ottimali _____	pag. 16
Art. 16 - Condizioni di svolgimento del servizio _____	pag. 17
Art. 17 - Trasporto e smaltimento R.U. ed assimilabili _____	pag. 17
Art. 18 - Controllo e vigilanza _____	pag. 18
Art. 19 - Esecuzione d'ufficio _____	pag. 18
Art. 20 - Penalità _____	pag. 18
Art. 21 - Corrispettivo dell'appalto - Modalità di pagamento _____	pag. 20
Art. 22 - Cauzione definitiva _____	pag. 20
Art. 23 - Modifiche ed integrazioni del servizio _____	pag. 21
Art. 24 - Spese inerenti all'appalto e contratto _____	pag. 21
Art. 25 - Disciplina per l'esecuzione dei lavori _____	pag. 22

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 26 - autorizzazioni e Certificazioni _____	pag. 22
Art. 27 - Reperibilità e pronto intervento _____	pag. 22
Art. 28 - Orario di servizio _____	pag. 22
Art. 29 - Servizi occasionali _____	pag. 23
Art. 30 - Classificazione dei rifiuti urbani _____	pag. 23

PARTE TERZA - NORME FINALI

Art. 31 - Tutela della privacy _____	pag. 23
Art. 32 - Arbitrato _____	pag. 24
Art. 33 - Gestione provvisoria _____	pag. 25
Art. 34 - Clausola risolutiva e decadenza _____	pag. 25
Art. 35 - Controversie _____	pag. 26
Art. 36 - Disposizioni finali _____	pag. 27

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

Art. 1 - Premessa

Considerato che il Comune di San Sosti, con delibera di Giunta Comunale n°82 del 06.12.2017 ha conferito atto di indirizzo al responsabile del servizio, per l'avvio delle procedure di affidamento esternalizzato del servizio di raccolta differenziata "porta a porta", sul territorio comunale.

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli appositi impianti, dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in forma differenziata e indifferenziata e gestione isola ecologica comunale, così come definiti dall'art. 184 D.L.gs 152/06 e ss.mm.ii., mediante gara di appalto Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs n. 50/2016, così come modificato dal correttivo n. 56/2017.

L'Appaltatore dovrà organizzare i servizi con propri mezzi e con proprio personale specializzato secondo metodologie adeguate nel rispetto delle norme che regolano tale materia e le indicazioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri, nel rispetto del regolamento del centro raccolta rifiuti, approvato con deliberazione di consiglio comunale n°23 del 12.12.2017 e della gestione integrata approvato con deliberazione di consiglio comunale n°02 dell'11.01.2018, al fine di permettere all'Ente di gestire il ciclo dei rifiuti solidi urbani nel suo territorio, secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio che fanno parte integrante e sostanziale.

Il Comune di San Sosti con deliberazione di Giunta Comunale n°18 del 20.02.2018 ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani con il sistema "Porta a Porta", successivamente rettificata e integrata con deliberazione di Giunta Comunale n°24 del 13.03.2018;

L'appalto prevede l'affidamento integrato ad un'unica ditta dei servizi di igiene urbana.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto per i servizi di igiene urbana

Oggetto del presente capitolato tecnico è la regolamentazione dei rapporti tra il Comune di San Sosti e la ditta Appaltatrice, per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli appositi impianti dedicati, dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in forma differenziata e indifferenziata, prodotti su tutto il territorio del Comune di San Sosti, per come definiti dall'art. 184 D.L.gs. 152/06 e ss.mm.ii., in regime di privativa ai sensi dell'art. 198, e art. 222 del medesimo decreto.

La gestione dei rifiuti solidi urbani, da parte della ditta appaltatrice, dovrà essere effettuata secondo le disposizioni del Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006 e n° 04/2008) e dei decreti attuativi, nonché di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che Regionale e del Regolamento Comunale approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n°02 dell'11.01.2018, per il servizio in esame.

Il servizio dovrà essere garantito sull'intero territorio comunale. L'appalto ha per oggetto l'espletamento dei sopraccitati servizi di igiene urbana, meglio specificati e costituiti da:

- a) Raccolta, trasporto e conferimento in discarica autorizzata, dei rifiuti urbani (R.U.) e dei rifiuti assimilati agli urbani indifferenziati.

- b) Raccolta differenziata, stoccaggio, trasporto, recupero e smaltimento delle diverse frazioni di rifiuti, indicate nei successivi articoli, da conferire presso impianti dedicati, completa di tutte le fasi;
- c) Lavaggio e disinfezione di bidoni cassonetti contenitori ecc. utilizzati presso l'isola ecologica comunale in Località "Cannia", dopo la prescritta autorizzazione;
- d) Trasmissione dei dati, anche su supporto informatico, con cadenza mensile, di tutti i rifiuti raccolti sul territorio, suddivisi per codice CER;
- e) Fornitura dei sacchetti/contenitori a tutte le utenze in numero adeguato, per la raccolta differenziata, per tutta la durata del servizio;
- f) Fornitura dei sacchetti/contenitori compostabili per raccolta umido, a tutte le utenze in numero adeguato per la raccolta differenziata, per tutta la durata del servizio;
- g) Pagamento dei tributi di discarica per il conferimento dei rifiuti, compreso gli ingombranti;
- h) Fornitura e posa in opera in numero adeguato di cestini/raccoglitori per deiezioni canine (delibera giunta comunale n°24 del 13.03.2018) da posizionare sul territorio comunale;
- i) Fornitura e posa in opera presso l'isola ecologica in località "Cannia" in numero adeguato secondo la categoria merceologica dei rifiuti, di cassoni scarrabili a tenuta stagna da posizionare nell'eco-centro sopramenzionato.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire specifici servizi interni di supporto e straordinari, tra i quali:

- a. Programmazione operativa dei servizi;
- b. Servizi straordinari;

I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono quelli solidi urbani ed assimilati provenienti da abitazioni private ed insediamenti civili in genere, esercizi pubblici e commerciali, mercati settimanali, sagre e feste paesane, manifestazioni culturali in genere, botteghe artigiane, stabilimenti industriali/artigianali ecc. (esclusi i residui delle lavorazioni), uffici pubblici e privati, scuole, ed in genere da ogni edificio o locale a qualunque uso adibito posto sul territorio comunale.

Sono altresì compresi:

- A) I rifiuti provenienti dallo spazzamento, manuale e/o meccanizzato, delle strade o degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, degli spiazzi di pertinenza delle scuole e degli edifici pubblici;
- B) I beni di consumo durevoli di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (Rifiuti ingombranti (anche se depositati impropriamente su spazi pubblici));
- C) I rifiuti raccolti in maniera differenziata;
- D) I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- E) Batterie esauste al piombo;
- F) Rifiuti urbani pericolosi (farmaci, pile, contenitori etichettati T e/o F, siringhe, ecc.);
- G) I rifiuti inerti da demolizione di origine domestica abbandonate sugli spazi pubblici;
- H) I rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani, ad esclusione di quelli derivanti da estumulazione;
- I) I rifiuti provenienti dalla manutenzione dei giardini pubblici;

L) I rifiuti impropriamente depositati da ignoti su strade e aree pubbliche e se necessario la successiva bonifica del sito;

Art. 3. - Natura dei servizi e ambito territoriale di svolgimento

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 28/05/1993 ed all'art. 177 del D.L.gs n° 152/2006 e s.m.i., i servizi oggetto dell'affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore.

In caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione del servizio l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento o la risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste dall'art. 17 che segue.

Il servizio oggetto del presente capitolato, di cui all'articolo 2 dovrà essere svolto, anche se con modalità e metodologie differenti, su tutto il territorio del Comune di San Sosti.

Per la realizzazione del servizio, vengono fornite di seguito alcune informazioni base:

Popolazione residente al 2017	2183
Totale rifiuti urbani prodotti nel 2017	642,70 ton
Numero totale di utenti da servire	1739

Art. 4. - Condizioni generali e criteri di espletamento del servizio

I rifiuti solidi urbani devono essere gestiti con il sistema integrato, favorendo al massimo lo sviluppo della raccolta differenziata.

Il servizio di raccolta differenziata viene articolato con differenti modalità organizzative in funzione sia delle differenti varietà di materiali da raccogliere, sia della tipologia di utenza da servire. È prevista la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuti:

- ✓ Rifiuti urbani non differenziati (codice cer 200301);
- ✓ Carta e cartone (codice cer 200101);
- ✓ Multimateriale (plastica, alluminio, banda stagnata) (codice cer 150106);
- ✓ Vetro (codice cer 200102);
- ✓ Frazione organica da RSU (codice cer 200108);
- ✓ Pile esauste batterie esauste al piombo (cer 160603-200133-160604-200134-160602);
- ✓ Farmaci scaduti, (codice cer 070514);
- ✓ Sfalci di potature (codice cer 200201);
- ✓ Rifiuti ingombranti (codice cer 200307);
- ✓ RAEE (codice cer 160214 - 160216 - 200136 -160211 -160213-200135/136 -160602)

Di seguito vengono indicati gli indirizzi organizzativi ed i livelli prestazionali, per lo svolgimento dei singoli servizi indicati all'art. 2 che devono essere assicurati. Resta inteso che gli oneri per l'espletamento di tutto quanto segue si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto.

L'Appalto prevede l'implementazione del servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta.

In particolare, dovrà essere data continuità alla raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta spinto.

Per l'espletamento del servizio, la ditta appaltatrice dovrà garantire le seguenti tipologie di servizio:

1. Raccolta territoriale con il sistema del "porta a porta spinto" di secco non riciclabile, multimateriale leggero, carta e cartone, vetro, frazione organica, rifiuti ingombranti, presso le utenze domestiche e commerciali, su tutto il territorio comunale;
2. Raccolta territoriale, porta a porta, di imballaggi presso utenze commerciali, artigianali e industriali;
3. Raccolta territoriale, porta a porta, presso tutte le utenze domestiche e non di materiali ingombranti e beni durevoli;

Questo sistema di gestione del servizio integrato, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prevede di garantire il raggiungimento della percentuale del 65% entro **mesi 12 (dodici)** dall'aggiudicazione dell'appalto, la percentuale dovrà attestarsi almeno al **60%**, (secondo la metodologia di calcolo della percentuale per come stabilito dall'Arpacal e dalla Regione Calabria).

La Ditta Appaltatrice è tenuta a conseguire tale risultato, pena l'applicazione di penale come previsto dall'art. 21.

Per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in modo differenziato, su tutto il territorio comunale, la ditta appaltatrice dovrà garantire una frequenza minima di raccolta adeguata, in modo da garantire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle utenze civili e commerciali, per come di seguito riportato:

tipologia rifiuto	frequenza	giorni
indifferenziato	settimanale	venerdì
Umido	trisettimanale	Lunedì, mercoledì e sabato
Multi materiale	settimanale	giovedì
Carta e cartone	Settimanale	Martedì
Pannolini e assimilati	giornaliero	Da lunedì a sabato
Pile esauste e farmaci	A contenitori pieni	All'occorrenza
Ingombranti	A prenotazione	

Il servizio dovrà essere garantito per sei giorni alla settimana ed essere espletato nelle prime ore del mattino, partendo dai centri urbani, al fine di garantire la raccolta dei rifiuti in sette zone, prima dell'orario di apertura degli uffici e delle attività commerciali.

I servizi che la Ditta Appaltatrice dovrà in ogni caso garantire sono:

A) Raccolta secco non riciclabile (o residuale)

La raccolta della frazione secca indifferenziata, dovrà essere garantita con il sistema domiciliare "porta a porta", mediante prelievo dei sacchetti, di colore scuro, consegnati agli utenti dalla ditta appaltatrice, posizionati davanti l'uscio di casa, sul marciapiede o su spazio pubblico, in modo da non creare ostacolo per il passaggio, nelle ore prestabilite.

La frequenza del prelievo avverrà con frequenza settimanale per ciascuna utenza.

Questi rifiuti dovranno essere conferiti e stoccati temporaneamente, presso l'isola ecologica Comunale in località "Cannia", non appena dotata della prescritta autorizzazione necessaria per la messa in esercizio.

L'Appaltatore è tenuto, per tutta la durata dell'appalto, a fornire ogni mese all'ufficio tecnico del comune, la documentazione in originale (la copia del formulario rifiuti con l'indicazione del peso conferito) comprovante il trasporto e conferimento in discarica degli R.S.U.

B) Raccolta differenziata - trasporto a recupero e valorizzazione.

La raccolta differenziata, servizio finalizzato a raggruppare i rifiuti urbani in frazione merceologiche omogenee, svolge un ruolo primario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, in quanto, consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare a smaltimento e dall'altro di condizionare in maniera positiva l'intero sistema di gestione degli stessi.

L'Amministrazione Comunale, ritiene fondamentale e prioritario organizzare e garantire alla collettività il servizio di raccolta differenziata, anche e soprattutto al fine di stimolare il riutilizzo dei materiali raccolti quali carta, cartone, vetro, plastica, alluminio, frazione organica, rifiuti vegetali, metalli, legno, ingombranti pile esauste, batterie e farmaci scaduti.

La raccolta dovrà essere articolata attraverso i seguenti sistemi:

1. **raccolta monomateriale** con modalità "porta a porta" ovvero domiciliare, per frazione organica, carta e cartoni, multimateriale (plastica, vetro, alluminio, banda stagnata), ingombranti e secco non riciclabile per le utenze domestiche, del territorio comunale. Si precisa che la ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio di raccolta con il sistema "porta a porta" a tutti gli utenti che risiedono all'interno del territorio comunale di San Sosti ed a tutte le attività commerciali ivi ubicate;
 2. **raccolta territoriale** di multimateriale (plastica, alluminio, banda stagnata, vetro) carta, cartoni, imballaggi presso utenze commerciali, attività di servizi, bar e ristoranti, scuole e uffici;
 3. **raccolta diretta** presso l'isola ecologica del Comune di San Sosti che verrà concessa in comodato d'uso gratuito all'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto, dopo ottenute le prescritte autorizzazioni, debitamente recintata e gestita direttamente dalla ditta appaltatrice, nella quale i cittadini potranno conferire direttamente i rifiuti differenziati ed in particolar modo i rifiuti ingombranti;
- A. la raccolta territoriale, con il sistema porta a porta:**
- A.1. per la raccolta porta a porta di carta e cartone e multimateriale leggero (plastica, alluminio, banda stagnata e vetro), il conferimento da parte dell'utente, avverrà davanti all'uscio della propria abitazione mediante l'utilizzo esclusivo di sacchetti colorati (bianco trasparente per carta e cartone, azzurro per multimateriale). L'appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta nei giorni prestabiliti con passaggio settimanale per ogni tipologia di rifiuto. Il servizio di raccolta dovrà svolgersi in due differenti modi:
 - ✓ gli utenti di condominii e residence conferiranno i propri rifiuti in bidoni carrellati da 120 litri, forniti dalla ditta appaltatrice, che saranno posizionati

presso le varie pertinenze, e svuotati dall'appaltatore secondo il calendario di raccolta stabilito;

- ✓ l'utenza monofamiliare e bifamiliare utilizzerà esclusivamente i sacchetti colorati;

A.2. per la raccolta "porta a porta" della frazione organica, il conferimento da parte dell'utente, avverrà davanti all'uscio della propria abitazione mediante l'utilizzo esclusivo di sacchetti compostabili e della relativa biopattumiera, per il contenimento del sacco compostabile.

La raccolta sarà effettuata per tre giorni a settimana. Il servizio di raccolta dovrà svolgersi in due differenti modi: gli utenti di condomini, conferiranno i propri rifiuti in bidoni carrellati, da 120 litri areati, forniti dalla ditta appaltatrice, che saranno posizionati presso gli spazi di pertinenza condominiale, e svuotati dall'appaltatore secondo il calendario di raccolta; l'utenza monofamiliare e bifamiliare utilizzerà esclusivamente le biopattumiere, adibite alla raccolta diretta all'interno delle proprie abitazioni.

B. la raccolta territoriale, con il sistema della raccolta di prossimità mediante l'utilizzo appositi contenitori, per pile, farmaci.

Il servizio di svuotamento e prelievo sarà effettuato con frequenza minima settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità di svuotamento, nel caso che gli stessi si riempiano prima.

Inoltre la ditta appaltatrice dovrà garantire anche:

B1. la raccolta territoriale di pile esauste e farmaci, con il sistema di appositi contenitori. I contenitori dovranno essere posizionati in prossimità dei punti vendita e delle farmacie. I contenitori saranno posizionati sul predetto territorio, tenendo conto della distribuzione della popolazione, della baricentricità rispetto al bacino di utenza da servire, della accessibilità per i mezzi impegnati nella raccolta e dell'impatto ambientale minimo. Il Concessionario dovrà provvedere inoltre, a proprie spese, alla raccolta e stoccaggio provvisorio, nonché al conferimento al "Consorzio Nazionale per le Batterie esauste e Rifiuti piombosi - COBAT" di tutte le batterie auto esauste eventualmente abbandonate sul territorio comunale e presso i cassonetti della raccolta rifiuti e nelle aree pubbliche o di utilizzo pubblico.

B2. la raccolta territoriale, porta a porta, presso tutte le utenze domestiche e non di materiali ingombranti e beni durevoli (dietro prenotazione telefonica, all'ufficio competente). A titolo semplificativo ma non esaustivo, si indicano le tipologie di rifiuti che si intendono come ingombranti e durevoli:

- ✓ frigoriferi e congelatori;
- ✓ televisori;
- ✓ computer e altre apparecchiature elettroniche;
- ✓ lavatrici e lavastoviglie;
- ✓ condizionatori d'aria;
- ✓ altre tipologie di RAEE
- ✓ divani;
- ✓ poltrone e sedie;

- ✓ armadi e mobili in genere;
- ✓ materassi;

Il Servizio dovrà essere articolato come segue:

- ✓ conferimento diretto dell'utente presso l'isola ecologica del Comune di San Sosti, in località "Cannia" che verrà concessa in comodato d'uso gratuito all'Appaltatore che si assume tutte le responsabilità della gestione stessa, per tutta la durata dell'appalto, dopo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
- ✓ lo stoccaggio dei suddetti rifiuti dovrà essere effettuato, nel periodo intercorrente tra l'affidamento e l'autorizzazione dell'isola ecologica, a cura della Ditta Appaltatrice ;
- ✓ istituzione di un "numero telefonico" (call-center) con il compito di raccogliere e prenotare le richieste di intervento. Quindi il ritiro di tali tipologie di rifiuti presso le utenze (depositati a quota piano strada, accessibile al mezzo) con intervento di una squadra dell'Appaltatore; il servizio potrà essere reso dietro il pagamento di un prezzo simbolico, da concordare con l'Amministrazione Comunale, prima dell'avvio del servizio;

B3. la raccolta territoriale, porta a porta, di imballaggi (carta e cartone, vetro, pallet di legno, etc.) presso utenze commerciali/artigianali/industriali con frequenza settimanale. Nello specifico si prevede l'erogazione del servizio lungo le strade con presenza di attività commerciali/artigianali/industriali del Comune e specificatamente su richiesta da parte delle attività che producono forti quantità di imballaggi.

Il servizio dovrà essere svolto indicativamente nella fascia oraria antimeridiana. L'utente dovrà provvedere al conferimento del materiale con le seguenti modalità:

- ✓ piegatura degli imballaggi di cartone e posizionamento all'esterno dell'esercizio;
- ✓ l'utente potrà provvedere al conferimento diretto presso l'isola ecologica, nel momento in cui la stessa sarà dotata delle necessarie autorizzazioni per la messa in esercizio, secondo orari e modalità da definire di concerto con l'Amministrazione Comunale;
- ✓ conferimento del materiale nella fascia oraria assegnata dopo aver chiamato la ditta incaricata della raccolta;
- ✓ L'Appaltatore sarà tenuto a servire tutte le utenze che aderiscono al sistema di raccolta.

Tutte le tipologie di rifiuti, raccolte secondo le modalità sopra indicate, dovranno essere conferiti e stoccati temporaneamente, presso il centro di stoccaggio utilizzato dalla ditta Affidataria del servizio suddetto.

Gli oneri di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, compresi i costi di trasporto, sono da considerarsi a totale carico dell'Appaltatore.

A tale riguardo, sin dall'avvio del servizio, l'Appaltatore si intenderà delegato a sottoscrivere, previa approvazione, le Convenzioni con i consorzi di filiera afferenti al CONAI. Di conseguenza, spetteranno all'Appaltatore i ricavi provenienti dal conferimento ai Consorzi di filiera dei materiali differenziati (quali vetro, carta, plastica, etc.).

L'Appaltatore trasmetterà con cadenza mensile un report di rendicontazione sui conferimenti, gli utili percepiti. Si precisa inoltre, che l'Amministrazione Comunale resta esonerata da eventuali oneri di smaltimento, applicati dagli impianti di trattamento, qualora il materiale conferito presenti una percentuale di impurità superiore a quella tollerata.

C) Rimozione rifiuti abbandonati

La Ditta Appaltatrice deve garantire, dietro richiesta dell'Amministrazione Comunale, la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati e di eventuali carcasse di animali domestici e non, rinvenuti sul tutto il territorio comunale ed in particolare nelle aree degradate utilizzate come discariche abusive e non autorizzate; l'intervento dovrà essere garantito entro 24 ore dalla segnalazione da parte dell'ufficio comunale competente.

D) Raccolta e smaltimento verde da sfalci e potature

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del verde, derivante principalmente da sfalci e potature di giardini pubblici, ville, marciapiedi e strade comunali.

L'Appaltatore dovrà comunque provvedere all'eventuale ritiro di tali rifiuti incautamente abbandonati su spazi pubblici. I rifiuti provenienti da tale raccolta dovranno essere conferiti presso impianti di compostaggio per la valorizzazione.

E) Dati e informazioni

L'Appaltatore dovrà redigere, ai fini conoscitivi e per un monitoraggio sistematico dell'andamento del servizio di raccolta differenziata, una sintetica relazione con cadenza mensile nella quale saranno riportati:

- ✓ I quantitativi RSU raccolti, distinti per frazione e per modalità di raccolta (porta a porta, sistema stradale, etc.);
- ✓ Destinazione finale (impianto, modalità di trasporto);
- ✓ Qualità dei rifiuti differenziati, conferiti dagli utenti (domestici e commerciali);

F) Programmazione Operativa dei Servizi

Per il servizio, l'appaltatore predisporrà un progetto operativo e migliorativo nell'intervallo di tempo che intercorre fra data del verbale di aggiudicazione, e l'inizio del servizio. Sarà obbligatorio consegnare le planimetrie del progetto operativo e migliorativo relativo alle aree del territorio comunale, coerentemente ai requisiti minimali definiti nel presente capitolato.

L'Appaltatore effettuerà inoltre la programmazione operativa, su base settimanale, di tutti i servizi nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente, dalla pianificazione territoriale attuale, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

G) Allestimento e gestione centro di raccolta

L'Appaltatore si obbliga a garantire la gestione dell'isola ecologica, in località "Cannia" assumendosi tutte le responsabilità di gestione ed organizzazione della stessa, sita nel territorio del Comune di San Sosti, che sarà concessa in "comodato d'uso gratuito" per

tutta la durata dell'appalto, dopo l'ottenimento delle prescritte e necessarie autorizzazioni; nonché dopo la formale consegna da parte dell'Amministrazione Comunale;

L'isola ecologica sarà attrezzata con cassoni scarrabili, contenitori idonei, in numero adeguato forniti dalla ditta affidataria del servizio, volti a contenere in maniera differenziata ogni tipo di rifiuto-frazione merceologica, al fine di consentire e facilitare, al cittadino, il conferimento diretto dei rifiuti, in particolare quelli domestici ingombranti o frazioni omogenee destinate alla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, lattine, ecc.) e quelli catalogabili come imballaggi derivanti dalle attività commerciali, dopo l'ottenimento delle prescritte e necessarie autorizzazioni; nonché dopo la formale consegna da parte dell'Amministrazione Comunale;

L'Appaltatore, provvederà all'accettazione ed al controllo del materiale, alla selezione ed allo stoccaggio in sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di rifiuti, alla tenuta dei registri di carico e scarico ed al trasporto degli stessi ai centri di raccolta e recupero, ai consorzi CONAI e agli impianti di smaltimento.

H) Servizi Straordinari

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire gli ulteriori interventi aventi carattere straordinario ed occasionale che il Comune di San Sosti richiederà, anche singolarmente, con particolare riferimento al recupero e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, incautamente abbandonati da ignoti, quali:

- ✓ batterie di automezzi;
- ✓ pneumatici di qualsiasi tipo di automezzo, ecc;
- ✓ spazzamento settimanale strade, piazze, villette comunali e parchi gioco;
- ✓ pulizia mensile del cimitero (pulizia erbacce, raccolta rifiuti, ecc);
- ✓ pulizia delle strade dopo le festività padronali, natalizie, carnevalesche ed in particolare della Fiera del Pettoruto;

Inoltre, salvo che il Comune non intenda, anche singolarmente, rivolgersi ad altre Ditte del settore, l'Ente avrà la possibilità di richiedere all'Appaltatore, con netto preavviso, l'effettuazione di interventi a tariffa oraria, o a misura, per servizi occasionali che richiedano l'uso di particolari attrezzature quali:

- ✓ ripristini ambientali di aree oggetto di scarico abusivo di rifiuti;
- ✓ piani di bonifica a seguito dell'abbandono indiscriminato di enormi quantitativi di rifiuti sul territorio del Comune;

L'Appaltatore, per ogni intervento relativo ai servizi occasionali, dovrà ricevere specifica richiesta scritta (o in casi di urgenza anche telefonica) da parte del Responsabile del Servizio. Tutti i servizi sopra indicati verranno realizzati sulla base di specifiche tariffe orarie o forfetarie omnicomprensive che l'Appaltatore dovrà concordare preventivamente di volta in volta con il Comune. L'importo di tali ulteriori servizi non potrà essere superiore al 5% dell'importo annuo di contratto.

Art. 5 - Personale e mezzi da impiegare per l'espletamento dei servizi

L'espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, da parte della ditta appaltatrice dovrà essere articolato con le seguenti modalità organizzative.

In particolare:

- ✓ il servizio di raccolta e trasporto rifiuti è di tipo misto.
- ✓ per l'espletamento del servizio su tutto il territorio del comune di San Sosti, la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per l'espletamento del servizio anche nel centro storico;
- ✓ unità lavorative di cui:
 - ✓ numero adeguato di operatori ecologici cat. 3/B;
 - ✓ numero adeguato di operatori ecologici cat. 2/B
 - ✓ numero di cassoni adeguati alle normative vigenti a tenuta presso l'isola ecologica in località "Cannia" dopo l'ottenimento delle prescritte e necessarie autorizzazioni; nonché dopo la formale consegna da parte dell'Amministrazione Comunale;

Art. 6 - Orario dei Servizi

Salvo in casi di particolare necessità, i servizi dovranno essere svolti negli orari diurni a partire dalle ore 06:00 e dovrà essere concluso entro le ore 10,00. Spetta all'Appaltatore organizzare il servizio per garantire tale risultato.

Per eccezionali particolari necessità per la tutela della salute e dell'igiene pubblica o per la tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, all'Appaltatore potrà essere richiesto l'intervento anche in orario notturno o pomeridiano senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. A tal fine l'Appaltatore dovrà organizzare un servizio di reperibilità fornendo al Comune orari e recapiti del personale incaricato.

Art. 7 - Variazione dei servizi

Per tutta la durata dell'appalto, il Comune di San Sosti si riserva la possibilità di richiedere, con preavviso di giorni 7, l'estensione dei servizi appaltati, nonché assegnare altri servizi simili o complementari a quelli in corso d'esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali, fermo restando l'obbligo della ditta ad eseguire le prestazioni richieste.

Art. 8 - Durata dell'appalto ed obiettivi

L'appalto avrà durata di anni TRE (3), a decorrere dalla data della stipula del contratto, con possibilità alla fine del 12° mese, di verificarne efficienza ed efficacia, con possibilità di disdetta bilaterale, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR, anticipata di (novanta) 90 gg. Rispetto alla scadenza del 12° mese dall'affidamento.

Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio fatta salva l'acquisizione delle necessarie certificazioni.

Entro tale termine la ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei servizi, oltre che avere installato tutte le attrezzature necessarie occorrenti.

Nel caso di ritardi da parte dell'Appaltatore nell'avvio del servizio verrà applicata nei confronti dello stesso una penale pari a € 2.000,00 (duemila) per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno si darà luogo alla risoluzione del contratto. Analogamente si darà luogo alla risoluzione del contratto qualora venga accertato, all'atto dell'avviamento del servizio, che l'appaltatore non sia dotato delle autorizzazioni e delle attrezzature previste.

Alla scadenza del termine di durata, il contratto si intende risolto di diritto, salvo eventuale proroga per ulteriore anni 1 (uno) ad insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto, a richiesta del Comune, all'esecuzione del contratto stesso per un ulteriore periodo pari al tempo necessario a garantire l'espletamento di nuova gara di appalto, senza soluzione di continuità, alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione e sulla base del contratto scaduto.

Art. 9 - Corrispettivo dell'appalto

Il prezzo annuo dell'appalto, per i servizi di cui al presente capitolato, posto a base d'asta, è pari ad €. 145.000 (Euro Centocinquanta/00) al netto dell'I.V.A. al 10% come per legge, per una annualità, così suddiviso € 140.000,00 importo del servizio soggetto a ribasso d'asta, oltre € 5.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 10% come per legge, il tutto per come indicato nella tabella seguente:

Quadro economico posto a base di gara riferito a anni 1	
descrizione	Importi
Costo del servizio annuo soggetto a ribasso	€. 140.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 5.000,00
Importo del servizio -SUB -TOTALE	€ 145.000,00
IVA (10%)	€. 14.500,00
TOTALE complessivo annuo compreso I.V.A al 10%	€. 159.500,00
Quadro economico posto a base di gara riferito all'intero periodo di anni 3	
descrizione	Importi
Costo del servizio nel triennio soggetto a ribasso	€. 420.000,00
Oneri della sicurezza nel triennio non soggetti a ribasso	€. 15.000,00
Importo del servizio nel triennio SUB - TOTALE	€ 435.000,00
IVA (10%)	€. 43.500,00
TOTALE complessivo del servizio, per la durata di anni 3 (tre) I.V.A al 10% compresa	€. 478.500,00

Per la definizione del prezzo mensile, da riconoscere alla ditta per lo svolgimento dei servizi indicati nell'art.5, si applicherà il valore percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

Gli oneri relativi esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili non differenziati, di cui alla lettera a) dell'art. 2 e differenziati che verranno trasportati rispettivamente in discariche autorizzate individuate dalla Regione Calabria o impianti di recupero e valorizzazione, nonché gli oneri per lo smaltimento della frazione organica saranno a carico del Comune, mentre sono a totale carico della ditta appaltatrice gli oneri ed i tributi di smaltimento dei rifiuti ingombranti, multi materiale, carta e cartone.

Si precisa che, per quanto attiene al servizio trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti indifferenziati e umido, sarà corrisposto un indennizzo per come da seguente tabella:

Distanza stradale, intercorrente tra il Comune di San Sosti e la sede della discarica indicata dalla Regione Calabria per il conferimento, intesa come sola andata	Corrispettivo
Fino a 170,00 km	€ 0,00
tra 171,00 ed i 200,00	€ 10,00 iva compresa per ogni ton. conferita
tra i 201,00 ed i 300,00	€ 12,00 iva compresa per ogni ton. conferita
tra i 301,00 ed i 400,00	€ 15,00 iva compresa per ogni ton. conferita

Per distanze superiori a quelle riportate in tabella, l'indennizzo per il conferimento dei rifiuti sopra richiamati, verrà concordato di comune accordo tra il Comune di San Sosti e l'Appaltatore in maniera proporzionale alle distanze ed ai prezzi sopra riportati.

Art. 10 - Finanziamento della spesa

Tutte le spese per i servizi oggetto del presente Capitolato sono previste nel bilancio pluriennale del Comune di San Sosti per ogni esercizio finanziario.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

I servizi disciplinati dal presente Capitolato sono a tutti gli effetti "Servizi Pubblici" e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dall'Appaltatore, salvo casi di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1218 del Codice Civile.

Nei casi di sciopero del personale, trattandosi di Servizio Pubblico essenziale, l'Appaltatore dovrà garantire il funzionamento, sia pure ridotto, del medesimo previsto dalla legge n° 146 del 16/06/1990 e dal D.P.R. n° 333 del 03/08/1990 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore deve usare, nella conduzione dei servizi la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio tutte quelle circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei Servizi.

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune di San Sosti da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento dei medesimi ed a rispondere direttamente di qualsiasi danno provocato a persone o cose nello svolgimento del Servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'Appaltatore è tenuto a stipulare idonee polizze di assicurazione contro incendi, furti, responsabilità civile ed anche per i mezzi e le attrezzature di proprietà comunale, dati in comodato d'uso, ed a depositarne copia presso l'Amministrazione Comunale.

Le predette polizze dovranno essere stipulate con una primaria Compagnia d'Assicurazioni compresa nell'elenco delle società in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10/06/82 n°348 e di gradimento del Comune.

L'Appaltatore all'atto dell'assunzione del Servizio dovrà avere la disponibilità di idonea sede operativa entro una distanza di km. 20 (venti) dal territorio del Comune di San Sosti in modo da permettere un contatto diretto e facilità di accesso da parte dell'utenza, per i problemi inerenti i servizi di cui al presente Capitolato.

Art. 12 - Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti -

Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, l'impresa avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di validità dell'affidamento.

Art. 13 - Personale impiegato con relativi requisiti minimali -

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni del C.C.N.L. FISE - ASSOAMBIENTE, per il personale dipendente impiegato nell'espletamento di tutti i servizi elencati all'art. 2, nel rispetto dell'art. 4 del suddetto C.C.N.L. prima dell'affidamento del servizio l'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'elenco del personale diviso per qualifica e mansioni.

L'Appaltatore dovrà garantire il personale minimo per tutta la durata dell'appalto, comprensivo del personale dei servizi operativi indiretti, i servizi di coordinamento e generali al fine di garantire un regolare svolgimento del servizio e nel rispetto della normativa vigente sui contratti collettivi di lavoro.

Al personale impiegato dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

Tutto il personale deve tenere un contegno corretto nei confronti degli utenti e dei gestori delle attività pubbliche e private. Sarà compito dell'impresa aggiudicataria rendere edotto dei rischi specifici il proprio personale, elaborare un piano delle misure di sicurezza ed emanare disposizioni che dovranno essere adottate per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi.

Tale piano dovrà essere consegnato al Comune entro 30 giorni dalla data di consegna dei servizi.

Tutto il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere vestito in modo uniforme e decoroso, indossando gli abiti da lavoro conformi alle norme di sicurezza e al Codice Stradale.

Per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, fermo restando l'obbligo di assumere il personale addetto per i servizi oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice dovrà comunque garantire a sua cura e spese il corretto e continuo svolgimento del servizio assumendo e mantenendo in forza altro personale, ove necessario.

L'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme specificate nel presente capitolato d'appalto tutte le disposizioni di cui alle leggi e ai regolamenti in vigore, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali specie quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto con i servizi d'appalto.

Nei casi di infrazione l'impresa appaltatrice è comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

L'Appaltatore deve designare una persona con funzioni di "Responsabile Unico" della commessa da segnalare obbligatoriamente all'Ente Appaltante.

Il compito del Responsabile è quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare il rispetto dei Piani di Lavoro dei singoli servizi.

Il Responsabile Unico dovrà essere sempre reperibile ed avere in dotazione un apparecchio cellulare.

Eventuali variazioni delle qualifiche del personale, attuate dall'Appaltatore nell'interesse del servizio, non daranno diritto al medesimo a rivalersi sul Comune di San Sosti per l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

L'Appaltatore si obbliga ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità del personale sul posto di lavoro, nonché ad osservare le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico di cui alla normativa vigente in materia (D.P.R. n° 81/2008 e s.m.i.)

Lo stesso dovrà inoltre:

1. dimostrare di essere in regola con tutti gli adempimenti nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali, presentando il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
2. documentare l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio del Servizio;

Nell'ipotesi di associazione temporanea d'Imprese o di consorzio, l'obbligo di cui sopra compete a tutte le imprese che hanno costituito il raggruppamento.

Il personale dovrà essere sottoposto a tutte le cure, profilassi e visite mediche preventive, prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio, prima di essere avviato al servizio comandato.

L'Appaltatore dovrà altresì far pervenire al Comune di San Sosti e aggiornare in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e nell'interesse dei servizi, variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a richiedere al Comune l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

Il personale in servizio dovrà:

1. essere fornito, a spese dell'Appaltatore, della divisa completa di targhetta di identificazione con foto, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio.
2. mantenere un contegno corretto e dovrà altresì uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale in materia di igiene e sanità.
3. essere dotato, a spese dell'Appaltatore, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta ai sensi del D.P.R. n° 81/2008 e ss.mm.ii..
4. avere a disposizione a cura e spese dell'Impresa idonei locali ad uso spogliatoio e servizi igienici adeguati.

La ditta appaltatrice per l'esecuzione di tutti i servizi di cui all'art. 4, deve garantire un numero adeguato di mezzi e squadre per la raccolta.

Nel progetto tecnico, da presentare in sede di offerta, saranno valutate eventuali proposte migliorative che riguardano il personale impiegato per la commessa di San Sosti.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro -

In materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dovrà essere assicurata l'osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente, (D.L.gs 09/04/2008 n°81 e s.m.i.). L'Appaltatore dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), munite dei dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.

L'Appaltatore dovrà, altresì, prevedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

L'Appaltatore dovrà consegnare al Comune di San Sosti e mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive, prima dell'inizio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 15 - Mezzi ed attrezzature impiegate per il servizio e relativi requisiti ottimali

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà disporre di tutto il materiale ed i mezzi necessari.

Tale attrezzatura dovrà essere a norma di legge, ed in possesso delle relative autorizzazioni ai sensi del D.L.gs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si doterà, a propria cura e spese, di tutte le attrezzature e mezzi d'opera (quali compattatori, apecar e/o porter, lava-cassonetti, ecc.) necessari per l'organizzazione ottimale del Servizio.

I mezzi d'opera dovranno essere efficienti, in decoroso stato e dovranno essere mantenuti sempre in buone condizioni igieniche.

L'Appaltatore, al fine di assicurare l'efficienza del servizio, dovrà provvedere alla periodica revisione o sostituzione delle attrezzature, materiale e mezzi utilizzati.

Tutti gli oneri relativi, connessi con l'esercizio dei mezzi ed attrezzature (manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione, consumo, ecc.) saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data di consegna del servizio, dovrà presentare al Comune il numero degli automezzi che intende utilizzare per il servizio, le caratteristiche complete ed i modelli delle singole attrezzature che intende adottare e dimostrare che i mezzi e le attrezzature abbiano una data di immatricolazione e/o prima immissione in servizio non superiore a 5 anni dalla data di avvio del presente servizio, o impegnarsi ad acquistarne di nuovi e a metterli in servizio entro sei mesi dall'avvio del servizio medesimo.

Le attrezzature dovranno essere tutte di nuova produzione o comunque revisionate ed in perfetto stato di efficienza e, in tutti i casi adeguati alle vigenti disposizioni interne e comunitarie.

L'Appaltatore deve assegnare un numero di identificazione a ciascun contenitore per ciascuna tipologia e munirli di strisce catarifrangenti sui quattro lati ed adesivo informativo.

Art. 16 - Condizioni di svolgimento del servizio

Tutte le operazioni descritte e disciplinate dal presente capitolato, dovranno essere condotte comunque indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o meno, oppure che la suddetta sia, per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. La mancata raggiungibilità di alcune utenze con mezzi motorizzati anche di piccola dimensione dovrà essere dimostrata dall'Appaltatore.

Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro.

Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Appaltatore.

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti l'esecuzione dei servizi ed ove l'impresa, regolarmente diffidata, non ottemperi alla preventiva diffida, il Comune di San Sosti avrà facoltà, trascorso il termine previsto dalla diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa affidataria, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Art. 17 - Trasporto e smaltimento R.U. ed assimilabili

Il trasporto di ogni tipologia di rifiuto prodotto sul territorio comunale di San Sosti, resta a completo carico della ditta appaltatrice che dovrà provvedervi con mezzi e personale proprio, e trova soddisfo economico all'interno dell'appalto, lo stesso avverrà presso gli impianti indicati con ordinanza del Dipartimento dell'Ambiente della Regione Calabria di volta in volta.

Gli oneri relativi alla tariffa Regionale, di smaltimento degli RSU e dell'organico, restano carico del Comune di San Sosti, pertanto esclusi dall'appalto.

Restano a carico dell'appaltatore tutte le spese ed i costi relativi al trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti, che trovano soddisfo economico all'interno dell'appalto.

Il trasporto ed il recupero, valorizzazione e/o smaltimento di tutti i rifiuti differenziati (vetro, carta, plastica, lattine, ingombranti, ecc.) che verranno conferiti in impianti finali di selezione per il loro successivo affidamento al CONAI.

Il predetto trasporto dovrà essere tassativamente effettuato con l'utilizzo di mezzi idonei e dotati di apposite autorizzazioni, ivi compresa quella relativa al trasporto per conto terzi senza limite, ai sensi delle norme vigenti. Copia del "formulario", indispensabile per il conferimento dei rifiuti, non appena terminato le operazioni di che trattasi, dovrà essere consegnato all'ufficio competente del Comune di San Sosti.

La responsabilità sulla qualità del materiale raccolto è della Ditta Appaltatrice, a suo totale carico, quindi, sono le eventuali penali applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e/o recupero, conseguenti alle eventuali impurità dei rifiuti ad essi conferiti.

Art. 18 - Controllo e vigilanza

Il Comune di San Sosti, provvederà alla vigilanza ed al controllo sulla gestione del servizio da parte dell'Appaltatore a mezzo di propri uffici e servizi, ciascuno per quanto di competenza.

Nel rispetto del contratto di appalto è comunque facoltà del Comune, attraverso i propri uffici e servizi competenti, dare indicazioni operative sulle modalità di svolgimento del servizio o per esigenze particolari a cui l'Appaltatore è tenuto ad attenersi.

L'Appaltatore si obbliga ad esibire, su richiesta degli organi dell'Amministrazione, tutti i documenti relativi alla gestione del servizio (registro di carico e scarico, bolle, ecc.) ed a consegnare gli originali dei cartellini delle pesature dei rifiuti effettuate presso la pesa, sottoscritti dal trasportatore.

È fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore di segnalare ai competenti Uffici Comunali quelle circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio.

Viene inoltre applicato l'obbligo di denunciare immediatamente alla Polizia Municipale qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di materiali ingombranti, conferimento al servizio di raccolta al di fuori degli orari consentiti, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Municipale stessa e offrendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore.

È fatto altresì obbligo di denunciare allo stesso ufficio Ambiente del Comune e/o all'ufficio di Polizia Municipale competente per territorio, qualsiasi irregolarità offrendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.

Art. 19 - Esecuzione d'ufficio

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti l'esecuzione dei servizi ed ove l'impresa, regolarmente diffidata, non ottemperi alla preventiva diffida, il Comune di San Sosti avrà facoltà, trascorso il termine previsto dalla diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa affidataria, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Art. 20 - Penalità

Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato che non costituiscano causa di decadenza, previa contestazione scritta da parte del Comune di San Sosti, sentite le motivazioni dell'Appaltatore, potranno essere applicate le seguenti penalità, oltre alle relative trattenute per il mancato espletamento del servizio di che trattasi.

Per i casi di inadempienza sono previste ammende negli importi di seguito indicati:

RIF.	CAUSA DI INADEMPIENZA	IMPORTO IN EURO
P1	Mancato raggiungimento della percentuale di RD	1.000 € per ogni punto percentuale
P2	Mancata effettuazione di tutti i servizi	2.000 € per giorno di ritardo
P3	Mancato rispetto della disponibilità degli automezzi e delle attrezzature, nei tempi e modi definiti dal capitolato	Fino ad un massimo di 500 € per inadempienza o 50 € per giorno di ritardo per attrezzatura o automezzo

RIF.	CAUSA DI INADEMPIENZA	IMPORTO IN EURO
P4	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione)	100 € per singola contestazione
P5	Inadempienze nell'esecuzione delle attività cui all'art. 5	260 € per giorno di ritardo e/o per ciascuna inadempienza
P6	Mancata effettuazione dell'intero servizio di raccolta Rifiuti Urbani previsto per quel giorno	2.000 € per giorno di ritardo
P7	Omessa raccolta rifiuti e pulizia dai mercati settimanali	500 € per giorno di ritardo
P8	Omessa raccolta dei rifiuti ingombranti dal territorio	250 € per giorno di ritardo
P9	Omessa effettuazione dei servizi straordinari richiesti	500 € per giorno di ritardo
P10	Mancato svuotamento di ciascun cestino portarifiuti	10 €/cestino per giorno di ritardo
P11	Incompleta effettuazione degli altri servizi	300 € per singola contestazione
P12	Inadeguato stato di conservazione degli automezzi	400 € per singola contestazione
P13	Inadeguato stato di manutenzione dei contenitori stradali e mancata sostituzione di quelli danneggiati	150 € cadauno per giorno di ritardo
P14	Mancata attivazione del Call Center (Ufficio Utenti)	50 € per ogni giorno di ritardo
P15	Mancato o incompleto allestimento dell'isola ecologica secondo le modalità previste nel capitolato di Appalto (dopo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e la formale consegna della stessa)	250 € per ogni giorno di ritardo.
P16	Mancato funzionamento dell'Ecocentro secondo le modalità previste nel capitolato di Appalto(dopo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e la formale consegna della stessa) nonche.....	100 € per ogni giorno di mancato servizio
P17	Mancata consegna di documentazione amministrativa - contabile (esempio report richiesti, formulari, MUD)	250 € per giorno di ritardo
P18	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	100 € per singola inadempienza

N.B. All'Appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

La violazione degli obblighi contrattuali, rilevata con le modalità già indicate, sarà contestata alla ditta interessata per iscritto, a mezzo pec od anche a mezzo fax, con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro 7 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico.

La giustificazione, presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del Comune di San Sosti.

In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata la penale a carico della ditta senza ulteriori comunicazioni.

Alla ditta sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate ed il relativo importo delle trattenute previste per le inadempienze che saranno riportate nel primo pagamento utile successivo, previa emissione di nota di credito.

Il contratto potrà essere risolto allorquando:

- ✓ L'inosservanza delle prescrizioni contrattuali da parte della ditta sarà considerata dal Comune di San Sosti inadempienza grave;
- ✓ La sommatoria delle penali applicate raggiungano il 10% dell'importo contrattuale riferito all'anno di esercizio in corso.

Per le deficienze o abusi negli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Ente Appaltante avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, in danno

dell'Appaltatore, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio, qualora lo stesso, appositamente diffidato, non ottemperi nel termine assegnatogli dalle disposizioni dell'associazione di Comuni.

Le insufficienze e gli abusi di cui sopra, saranno contestati all'Appaltatore che sarà sentito in contraddittorio con gli organi del Comune di San Sosti che hanno effettuato i rilievi del caso.

Il congruo termine da assegnare all'Appaltatore, a norma del primo comma del presente articolo, verrà stabilito dal Concedente, tenuto conto della natura e della mole degli interventi da eseguire.

Art. 21 - Corrispettivo dell'appalto - Modalità di pagamento

Il corrispettivo annuo netto per i servizi disciplinati dal presente Capitolato sarà fissato applicando all'importo a base d'asta, con esclusione di quello relativo agli Oneri per la sicurezza, il ribasso percentuale.

Detto importo contrattuale, eventualmente aggiornato ai sensi del successivo art. 23 e salvo contestazioni del servizio svolto, sarà corrisposto all'impresa in rate mensili posticipate e il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e dall'acquisizione positiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da I.N.P.S. o I.N.A.I.L., Equitalia, ecc.

Nei casi di ritardato pagamento decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista, a favore dell'Appaltatore, gli interessi in misura pari all'interesse legale.

Con l'accettazione dell'appalto l'Appaltatore si impegna a svolgere tutte le prestazioni previste nel presente capitolato, ritenendosi pienamente compensato dal canone annuo pattuito, per tutte le spese relative al personale, alle attrezzature, ai materiali di consumo, agli oneri di supervisione, coordinamento e controllo e a quanto altro necessario all'esecuzione delle prestazioni pattuite.

Alla fine di ogni anno di servizio verrà infine verificata la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, il tutto al fine di predisporre le migliorie necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 22 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

5. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 23 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in

ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'impresa appaltatrice dovrà provvedere, in caso di aggiudicazione del servizio, a fornire alla stazione appaltante a garanzia contrattuale le polizze assicurative di seguito riportate:

- Cauzione definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ai sensi dell'Art 103 comma 4 del D.L.gs n° 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
- Garanzia per danni di esecuzione, ai sensi dell'Art. 103, comma 7, D.L.gs n. 50/2016 e dell'Art. D.P.R. n° 207/2010, sull'importo di aggiudicazione.
- Garanzia per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'Art 103 comma 7 e dell'Art 125 D.P.R. n° 207 /2010, sul valore di € 500.000,00, con efficacia fino al collaudo, comunque, dopo 12 mesi dall'ultimazione dei lavori;
- Polizza per Responsabilità Ambientale.

Le garanzie fidejussorie non potranno essere svincolate se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra il Comune di San Sosti e l'impresa appaltatrice, sempre che allo stesso Ente Appaltante non competeva il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa.

Le fideiussioni dovranno essere valide fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'appalto e dovranno espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Comune di San Sosti senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all'art. 1975 del C.C.

Art. 24 - Modifiche ed integrazioni del servizio

In caso di prestazioni nuove e/o diverse rispetto alla situazione iniziale che si rendessero necessarie in dipendenza dell'aumento del numero degli utenti, o delle percorrenze, o delle aggiunte di nuovi servizi, con particolare riferimento all'eventuale modifica del servizio della raccolta della R.D. con il sistema "porta a porta", il Comune di San Sosti riconoscerà all'Appaltatore un proporzionale aumento del canone di appalto, da concordare tra le parti. In caso di prestazioni nuove che comportino aumento o diminuzione dei servizi di competenza comunale, il Comune di San Sosti ha facoltà di risolvere, senza alcuna penale, il contratto di appalto ove gli aumenti relativi ai diversi servizi superino il 20% dell'importo originario.

Tale risoluzione opererà automaticamente previo preavviso alla ditta concessionaria da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima.

Art. 25 - Spese inerenti all'appalto e contratto

Tutte le spese inerenti al presente appalto e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché tutti i contributi, spese e quant'altro inerente o pertinente al contratto, le imposte e sovrimeposte e le altre tasse relative, sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

In particolare sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi di

seguito precisati, che si intendono già compensati con canoni e tariffe corrispondenti alle prestazioni dei servizi oggetto dell'appalto:

- ✓ tutte le spese di contratto, come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, diritti di segreteria;
- ✓ le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto al servizio ed a terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati; ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore con pieno sollievo del Comune;
- ✓ la consulenza, l'assistenza in materia legislativa e per la riorganizzazione e l'adeguamento dei servizi alle disposizioni emanate dagli organi competenti: nazionali, regionali, provinciali;
- ✓ la compilazione, a fini statistici e di valutazione del servizio, di apposite schede annuali in cui dovranno essere indicati i quantitativi dei rifiuti smaltiti o recuperati suddivisi per tipologie, compresa la compilazione annuale del MUD e della scheda per la Provincia;
- ✓ tutte le eventuali e ulteriori informazioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse utile acquisire in ordine alla gestione dei servizi, così come la disponibilità e collaborazione dell'Appaltatore ad assistere il Comune nell'eventuale operazione di trasformazione della tassa rifiuti in tariffa fornendo la propria consulenza, nonché eventualmente anche proponendo il servizio di fatturazione e riscossione con modalità tecnico-economiche da definirsi al momento.

Art. 26 - Disciplina per l'esecuzione del servizio

Il servizio in argomento dovrà essere effettuato dall'Appaltatore unicamente con proprio personale e con propri macchinari e attrezzi efficienti ed idonei allo scopo.

È fatto pertanto divieto all'Appaltatore di subappaltare direttamente od indirettamente, sia pure parzialmente, i servizi oggetto del presente Capitolato sotto pena della risoluzione del contratto e dell'addebito all'Appaltatore decaduto degli eventuali danni e maggiori spese.

Dal predetto divieto di subappalto sono esclusi unicamente il trattamento o smaltimento finale dei rifiuti. Il subappalto sarà ammesso solo previa autorizzazione nei modi di legge e sempreché il subappaltatore possieda i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 27 - Autorizzazioni e Certificazioni

All'atto dell'avvio del Servizio, l'Appaltatore dovrà produrre copia di:

- ✓ iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) per attività oggetto dell'Appalto, nel caso di cooperativa, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA. (Nel caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese riunite);
- ✓ Direttore Tecnico dei trasporti, certificato dalla Provincia;
- ✓ Responsabile Tecnico nelle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, modulo A e B;

- ✓ Di tutti i documenti sopra richiesti, nel corso di gestione del Servizio, dovranno essere puntualmente prodotti i rinnovi o le eventuali variazioni.
Il mancato rispetto delle norme di cui sopra potrà comportare la recessione unilaterale del contratto da parte dell'Ente Appaltante.

Art. 28 - Reperibilità e pronto intervento

L'Appaltatore dovrà istituire un servizio di pronto intervento garantendo la presenza di personale in grado di attivare il predetto servizio per tutto l'arco delle 24 ore giornaliere.

Con tale organizzazione dovrà essere assicurata la possibilità di interventi con personale, mezzi ed attrezzature per quanto richiesto dalle circostanze, nel tempo massimo di un'ora, quanto sopra esclusivamente per l'espletamento di servizi eccezionali connessi all'eliminazione di pericoli per la pubblica igiene e comunque per altre eventualità che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, richiedano un pronto intervento.

Art. 29 - Orario di servizio

L'Appaltatore si impegna a rispettare tassativamente l'orario di servizio indicato nel presente capitolato o da concordare con la stazione appaltante.

Il Comune di San Sosti si riserva la facoltà di apportare modifiche agli orari, che dovranno essere preventivamente concordati con l'Appaltatore, nell'ambito del normale orario previsto dal C.C.N.L. vigente per la categoria

Art. 30 - Servizi occasionali

Il Comune di San Sosti potrà richiedere all'Appaltatore, in casi eccezionali ed in caso di ricorrenze speciali, mercati straordinari, manifestazioni, sagre, fiere ecc. la disponibilità dell'attrezzature, del materiale e del personale che si rendessero necessari per l'espletamento di servizi contemplati nel presente Capitolato.

Gli oneri relativi si intendono compensati nel corrispettivo forfettario dell'appalto.

Negli obblighi dell'Appaltatore rientrano anche il ritiro e la rimozione immediata dei cumuli di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico compresi i rottami di autoveicoli incidentati.

L'ente Appaltante ha la possibilità di richiedere all'Appaltatore, con preavviso via Pec e/o Fax, l'effettuazione di interventi a tariffa oraria per servizi occasionali che richiedano l'uso di particolari attrezzature quali i seguenti:

- a) lavaggio monumenti;
- b) pulizia elementi di arredo urbano.

L'Appaltatore per ogni intervento dovrà ricevere specifica richiesta scritta da parte del Comune di San Sosti.

Tutti i servizi sopra indicati verranno realizzati sulla base di specifiche tariffe orarie o forfettarie omnicomprensive che saranno contrattate con l'Appaltatore.

Qualora entro il termine fissato nella richiesta il servizio non fosse stato effettuato, il Comune di San Sosti è libero di far intervenire mezzi diversi e/o altre Ditte accollando ogni spesa connessa all'Appaltatore.

Nel caso di manifestazioni temporanee che si tengano su tutto il territorio comunale, quali fiere, sagre, ecc. l'Appaltatore dovrà dotare tali aree, se si dovesse rendere

necessario, con un numero di cassonetti - bidoni per tutta la durata dell'evento, provvedendo alla successiva rimozione.

Al termine delle manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito il ritiro dei rifiuti e lo spazzamento delle aree stesse. Gli oneri relativi si intendono compensati dal corrispettivo forfetario dell'appalto.

Art. 31 - Classificazione dei rifiuti urbani

L'Appaltatore provvederà ad effettuare i necessari controlli ed emanare le opportune disposizioni al personale dipendente al fine di evitare l'afflusso agli impianti di smaltimento o di trattamento di rifiuti diversi da quelli solidi urbani e assimilabili agli urbani ed in particolare di quelli tossici e nocivi.

PARTE TERZA - NORME FINALI

Art. 32 - Tutela della privacy

Ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati forniti dalle imprese verranno trattati dal Comune di San Sosti per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge stessa.

Il trattamento di tutti i dati personali forniti dai soggetti concorrenti avverrà nel rispetto del D.L.vo n°196/2003.

La finalità e la modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti, riguardano esclusivamente l'espletamento del concorso di cui al presente bando.

Il conferimento dei dati personali richiesti con il presente bando in base alla vigente normativa ha - per i soggetti che intendono partecipare al concorso - natura obbligatoria, a pena della esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti possono essere comunicati:

- ✓ Al personale dipendente del Comune addetto al procedimento, per ragioni di servizio e di ufficio;
- ✓ Alla Commissione di gara;
- ✓ A tutti i soggetti che vi abbiano interesse ai sensi della Legge n° 241/1990.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.L.vo n° 196/2003 e ss.mm.ii. al quale si rinvia.

Il soggetto concorrente, partecipando alla gara in oggetto, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione specificate in precedenza.

Art. 33 - Gestione provvisoria

Il Comune di San Sosti, si riserva la possibilità di chiedere all'Appaltatore di svolgere i servizi, di cui all'oggetto del presente capitolato, oltre il termine di scadenza del contratto e per un periodo comunque non superiore a mesi 12 (dodici), alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto.

Art. 34 - Clausola risolutiva e decadenza

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, diritto o azione che possa competere al Comune di San Sosti a titolo di risarcimento danni, lo stesso si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'Appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile previa diffida, quando l'Appaltatore non adempia agli obblighi previsti a suo carico nel capitolato o negli eventuali atti integrativi, così da recare gravi danni all'andamento del Servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale facoltà potrà essere esercitata anche per una sola delle seguenti clausole:

- a. Quando si verificano, per colpa dell'Appaltatore, gravi irregolarità o negligenze tali da pregiudicare la gestione del Servizio oggetto di appalto;
- b. Quando la gestione venga, anche parzialmente, ceduta ad altri, senza preventiva autorizzazione;
- c. Per inosservanza delle norme di legge o di regolamento, in particolare per quanto concerne le autorizzazioni previste per la raccolta e il trasporto del R.U. ed assimilabili;
- d. Per fallimento dell'Appaltatore o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale dello stesso si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- e. Per sospensione, totale o parziale anche temporanea, delle operazioni concesse con la raccolta dei rifiuti senza giustificato motivo;
- f. Per l'utilizzazione parziale o anche temporanea, delle eventuali strutture comunali in locazione all'Appaltatore per usi e finalità diverse da quelle di cui al presente Capitolato.
- g. Per violazione delle norme di cui alla "legislazione antimafia".

Alla dichiarata volontà di valersi della clausola risolutiva espressa da parte del Comune di San Sosti conseguirà la pronuncia di decadenza del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il Comune di San Sosti non corrisponderà all'Appaltatore alcun tipo di indennizzo per la riduzione del periodo contrattuale e l'eventuale mancato completo ammortamento delle attrezzature acquisite per l'espletamento del Servizio.

L'Appaltatore decaduto sarà tenuto a proseguire la gestione fino a che il Comune di San Sosti non avrà organizzato, in proprio o con altra impresa, il subentro alla precedente gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi dodici.

Il Comune di San Sosti potrà revocare l'affidamento oggetto del presente Capitolato in qualunque momento, qualora lo richiedano gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

La revoca avrà effetto decorso il termine di preavviso di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione del provvedimento, avrà effetto immediato laddove la natura stessa dei motivi che hanno determinato la revoca non sia compatibile con il termine suddetto.

L'Ente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, nella sua globalità, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a. Per causa di cessazione degli effetti delle iscrizioni richieste all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, indicate nel presente Capitolato Speciale;
- b. Per il mancato rispetto della normativa in materia di subappalto di cui al presente Capitolato Speciale;

- c. Per il ripetersi di violazioni alla normativa in materia di sicurezza ed il mancato rispetto del piano della sicurezza che l'Appaltatore deve predisporre ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.;
- d. In caso di conferimento all'impianto di smaltimento finale, anche per una sola volta nella durata del contratto, di rifiuti urbani, ingombranti e assimilati raccolti al di fuori dell'utenza ricadente sotto la privativa comunale, ma provenienti da terzi non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- e. Qualora il rappresentante legale dell'Impresa venga condannato per atti attinenti l'attività dell'Impresa stessa;
- f. Per ogni altra inadempienza qui non contemplata ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- g. Quando in presenza di eventuale associazione temporanea d'impresa, talune delle condizioni sopra descritte coinvolge anche una sola delle imprese associate.

Il recesso anticipato del contratto prescinde dalla facoltà dell'Amministrazione comunale di rivalersi, per ogni ed eventuale danno subito, nei confronti dell'Appaltatore.

Infine si ribadisce che il Comune di San Sosti si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs n° 152/2006 - Codice dell'Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio. Resta salva la facoltà dell'ATO nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.

Art. 35 - Controversie

Escluse quelle riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, per tutte le controversie attinenti l'applicazione del presente capitolato e del relativo contratto, comprese quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, sarà competente il Tribunale di Castrovillari.

Art. 36 - Disposizioni finali

L'Appaltatore è da considerarsi all'atto dell'assunzione dei servizi a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi stesso, oggetto del presente Capitolato.

Il Comune di San Sosti notificherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

13 Marzo 2018

*Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Amerigo Ricca*